

Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”

Art. 1 Finalità ed ambito oggettivo di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Art. 4 Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

Art. 5 Iniziative finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi

Art. 6 Presentazione delle domande

Art. 7 Spese ammissibili

Art. 8 Spese non ammissibili

Art. 9 Documentazione giustificativa della spesa

Art. 10 Procedimento valutativo e istruttoria ed elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento

Art. 11 Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo

Art. 12 Rendicontazione delle spese

Art. 13 Rideterminazione e revoca del provvedimento di concessione

Art. 14 Obblighi dei beneficiari

Art. 15 Rinvio

Art. 16 Disposizioni transitorie

Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità ed ambito oggettivo di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata “Legge”, i criteri e le modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;

b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte degli enti ammissibili a contributo;

c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento;

d) i limiti minimi e massimi degli incentivi;

e) la tipologia delle spese ammissibili;

f) le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento;

g) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi ai finanziamenti concessi;

h) le modalità di verifiche e controlli;

i) i termini del procedimento.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento per sala teatrale si intende uno spazio chiuso dotato di palcoscenico adibito in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della licenza prevista dall'articolo 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Art. 3

(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione, di liquidazione e di rendicontazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4

(Soggetti beneficiari e soggetti esclusi)

1. I beneficiari degli incentivi in esame sono:

a) enti pubblici;

b) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;

c) parrocchie e diocesi della Chiesa cattolica e degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano approvate con legge;

d) società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.

2. I soggetti in questione devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti, di cui alle lettere b) e d) del comma 1, conformi alla normativa vigente, contengono una o più finalità, esclusiva o prevalente, riguardanti lo svolgimento di attività culturali o artistiche.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento:

a) i soggetti individuati dal comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

b) l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) e gli enti locali associati, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della Legge;

c) gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), in quanto destinatari degli interventi previsti dall'articolo 6, commi 69-72, della legge regionale 14/2016;

d) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 12 bis, 27 bis, e 28 della Legge;

e) le scuole statali e/o paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

f) le università.

Art. 5

(Iniziativa finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi)

1. Sono finanziabili:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, strettamente legati alla realizzazione dell'intervento di miglioramento funzionale o di adeguamento tecnologico della sala teatrale.

2. Gli interventi finanziabili di cui alla lettera a) del primo comma sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e che siano riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2009, della manutenzione straordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e delle attività di edilizia libera, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2009.

3. Non sono finanziabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia che siano riconducibili alle categorie della nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, nonché gli interventi aventi solo rilevanza edilizia di restauro e risanamento conservativo, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.

4. Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. L'incentivo è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 15.000,00 euro e 30.000,00 euro.

Art. 6

(Presentazione delle domande)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, la domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da persona munita della delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione, e in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale Cultura, Sport e Solidarietà - Servizio Attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. La modulistica da utilizzare deve essere conforme allo schema di domanda approvata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione Cultura- Sport / Attività culturali.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e d);

b) relazione riepilogativa delle iniziative e degli eventi organizzati con il dettaglio del numero degli spettacoli dal vivo svoltisi nella sala teatrale per la quale viene chiesto l'incentivo negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di inizio della gestione da parte del soggetto istante, nonché cenni storici della struttura, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione;

c) relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione e del preventivo di spesa;

d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, descrizione dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della L.R. 14/2002, elaborati

tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della L.R. 14/2002;

e) deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

f) per i richiedenti non proprietari della sala teatrale, copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione della sala, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;

g), dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a), b) o d), della legge regionale 19/2009;

h) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4;

2) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese;

3) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

4) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante o di persona munita della delega generale o speciale, comprendente il relativo potere di sottoscrizione, da allegare alla domanda.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante o di persona munita della delega generale o speciale, comprendente il potere di sottoscrizione.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Si considerano ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione dell'intervento, quali spese per l'esecuzione dei lavori, spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, IVA laddove costituisca un costo per il beneficiario, prestazioni di servizi e forniture direttamente riconducibili alla tipologia di iniziativa finanziabile, così come definita dall'articolo 5.

2. Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, incluse quelle relative al loro trasporto e montaggio, purché strettamente legati al miglioramento funzionale, messa in sicurezza e adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche della sala teatrale.

3. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono chiaramente relative e riferibili agli interventi finanziati;

b) sono generate durante il periodo della loro realizzazione, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;

- c) sono intestate e pagate dal soggetto beneficiario.

Art. 8

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza, manutenzione preventiva/correttiva periodica, costi di garanzia, servizi di supporto remoto, attivazione linea adsl e relativi costi di utilizzo;
- b) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio e quelle di beni usati;
- c) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;
- d) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente, le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento degli impianti;
- e) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- f) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- g) contributi in natura;
- h) spese per oneri finanziari.

Art. 9

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario e deve essere annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è finanziata, anche solo parzialmente, da contributo regionale, riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi e nei limiti in cui è consentito il pagamento in contanti.

Art. 10

(Procedimento valutativo e istruttoria ed elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento)

1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle iniziative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.

3. Le iniziative risultate ammissibili sono successivamente valutate sulla base dei criteri e le priorità di selezione predeterminati di cui all'articolo 11.

4. Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al primo comma dell'articolo 6, il Direttore Centrale Cultura, Sport e Solidarietà approva con apposito decreto la graduatoria degli interventi proposti, successivamente comunicata ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

5. L'elenco dei soggetti beneficiari dell'incentivo viene altresì pubblicato sul sito web istituzionale della Regione con la determinazione dei punteggi numerici, così come l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata così come previsto dall'articolo 32 bis della Legge, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

8. L'intervento proposto può essere avviato dal 1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

9. I soggetti beneficiari danno tempestiva comunicazione della data di avvio al Servizio, che può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 11

(Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo)

1. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, sono valutate dal Servizio assegnando alle domande di incentivo i punteggi relativi ai criteri indicati nell'allegato A.

2. Nell'ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l'ordine nella graduatoria è determinato dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12

(Rendicontazione delle spese)

1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono l'iniziativa e presentano all'ufficio competente la rendicontazione delle spese sostenute redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio, disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione Cultura, Sport – Attività culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata ai sensi degli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate sino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della Legge, sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della relativa domanda.

5. Sono consentite richieste di proroga dei termini di cui al comma 1, a condizione che le stesse siano motivate e presentate prima della scadenza dei relativi termini. Il Servizio, esaminata l'istanza ed accolta eventualmente la motivazione, concede la proroga fissando i nuovi termini del procedimento.

Art. 13

(Rideterminazione e revoca del provvedimento di concessione)

1. Qualora, in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante:

- a) dalla rinuncia del beneficiario;
- b) dal mancato rispetto dei termini del procedimento, eventualmente prorogati;

- c) accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento è sostanzialmente diverso dalle tipologie di spesa ammesse a finanziamento;
- d) dal volume di spesa rendicontato inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 5, comma 5;
- e) dalla mancata realizzazione dell'intervento;
- f) dal venir meno del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2, prima della scadenza indicata.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 14

(Obblighi dei beneficiari)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. Eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli interventi ammessi a incentivo, relative alle singole voci di spesa, devono essere debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio che, esaminata la richiesta ed eventualmente accolta la giustificazione, autorizza la variazione.

1 bis. In materia di rispetto dell'obbligo di destinazione di beni immobili oggetto di contributo regionale, trova applicazione l'articolo 17, comma 2 bis, della Legge.

Art. 15

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga all'articolo 6, comma 1, in sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Criteri e punteggi per interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia

	CRITERIO QUANTITATIVO	PUNTEGGIO	DETTAGLIO	PUNTI
1	Tipologia intervento	Massimo punti 50 (CUMULABILI)	<p>Interventi di miglioramento funzionale della sicurezza con particolare riferimento alle condizioni di solidità dei carichi sospesi (fissi, sospesi a un organo di sollevamento, dinamici) e strutture tecniche a essi collegati, installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra, o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, fonti di potenziale rischio.</p> <p>Adeguamento impianti elettrico, di estinzione degli incendi, di rilevazione e segnalazione automatica (fumo e incendio), di ventilazione, di riscaldamento, ecc.</p> <p>Miglioramento funzionale, adeguamento tecnologico e acquisto di attrezzature tecniche, interventi relativi ad aree e impianti a rischio specifico quali depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni</p> <p>Interventi di ordinaria manutenzione e di miglioramento funzionale e acquisto di dotazioni strutturali;</p>	<p>PUNTI 20</p> <p>PUNTI 15</p> <p>PUNTI 10</p> <p>PUNTI 5</p>
2	Numero spettacoli dal vivo realizzati negli ultimi cinque anni nella sala teatrale	Punti 20	<p>Più di 75</p> <p>da 60 a 75</p> <p>da 40 a 60</p> <p>da 20 a 40</p>	<p>PUNTI 20</p> <p>PUNTI 15</p> <p>PUNTI 10</p> <p>PUNTI 5</p>

			meno di 20	PUNTI 0
3	Apporto di fondi diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici) €/contributo richiesto	Punti 20	<p>Apporto di fondi oltre il 40%</p> <p>Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%</p> <p>Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%</p> <p>Apporto di fondi fino al 5%</p>	<p>PUNTI 20</p> <p>PUNTI 12</p> <p>PUNTI 8</p> <p>PUNTI 0</p>
4	Maggior capienza della sala teatrale	Punti 10, in proporzione tra i valori dichiarati	Capienza: _____	

VISTO: IL PRESIDENTE